

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Luisa Carmen Giovanna Cogliano)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Arch. Roberto Marongiu)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio il 31 OTT. 2018 per restarvi 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 1° comma del Decreto L.vo 18.8.2000 n. 267.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO I ad interim
(Dott.ssa Luisa Carmen Giovanna Cogliano)

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 31 OTT. 2018 al _____

IL MESSO COMUNALE

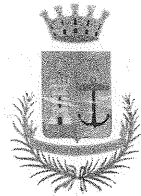
LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' CONFORME ALL'ORIGINALE
E SI RILASCIAM PER USO AMMINISTRATIVO

Santa Marinella, li _____

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Santa Marinella, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE



COMUNE DI SANTA MARINELLA

Città Metropolitana di Roma Capitale

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. **27** del Reg.

Data **8.10.2018**

Oggetto: **MODIFICHE ALLO STATUTO DELLA SOCIETA' IN HOUSE "SANTA MARINELLA SERVIZI".**

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **OTTO** del mese di **OTTOBRE** alle ore **15.00** nella sala Flaminia Odescalchi sita in Via della Libertà 19 - Santa Marinella.

Alla **PRIMA** convocazione in sessione **STRA**ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

SINDACO PIETRO TIDEI Assente

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1) MAURA CHEGIA	P		11) BRUNO RICCI	P	
2) PIERLUIGI D'EMILIO	P		12) MASSIMILIANO CALVO	P	
3) ANDREA AMANATI	P		13) FRANCESCO FIORUCCI	P	
4) PAOLA FRATARCANGELI	P		14) LORENZO CASELLA	P	
5) FABRIZIO FRONTI	----	A	15) FRANCESCO SETTANNI	P	
6)PATRIZIA BEFANI	P		16) ROBERTO MARONGIU	P	
7) DANILA VERZILLI	P				
8) JACOPO IACHINI	P				
9) MARINA FERULLO	P				
10) CLAUDIA CALISTRI	P				

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale
Presiede l'Arch. **Roberto Marongiu** nella sua qualità di **Presidente del Consiglio**
Partecipa il Segretario Generale **Dr.ssa Luisa Carmen Giovanna Cogliano**
La seduta è PUBBLICA

**OGGETTO: MODIFICHE ALLO STATUTO DELLA SOCIETA' IN HOUSE
"SANTA MARINELLA SERVIZI".**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata l'allegata proposta di deliberazione munita dei relativi pareri espressi ai sensi di legge;

Uditi gli allegati interventi ed emendamenti proposti;

**Con voti favorevoli 9, contrari 5 (Ricci, Calvo, Fiorucci, Settanni e Casella),
astenuti 1 (Marongiu), espressi palesemente per alzata di mano, 15 presenti,
assenti 2 (Sindaco Tidei e Fronti);**

D E L I B E R A

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Successivamente,

Stante l'urgenza, al fine di espletare tempestivamente i consequenziali adempimenti;

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4 del d.lgs. 18.8.2000 n. 267,

IL CONSIGLIO COMUNALE

**Con voti favorevoli 9, contrari 5 (Ricci, Calvo, Fiorucci Settanni e Casella),
astenuti 1 (Marongiu), espressi palesemente per alzata di mano, 15 presenti,
assenti 2 (Sindaco Tidei e Fronti);**

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Luisa Carmen Giovanna Cogliano)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Arch. Roberto Marongiu)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio il _____ per restarvi 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 1° comma del Decreto L.vo 18.8.2000 n. 267.	Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal _____ al _____
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO Segreteria Generale – Organi Istituzionali (Angela Grandoni)	IL MESSO COMUNALE

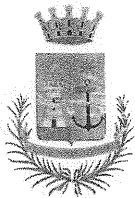
LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' CONFORME ALL'ORIGINALE
E SI RILASCIATA PER USO AMMINISTRATIVO

Santa Marinella, li _____

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Santa Marinella, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE



COMUNE DI SANTA MARINELLA

Città Metropolitana di Roma Capitale

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. del Reg.	<i>Oggetto:</i> INTRODUZIONE MODIFICHE ALLO STATUTO SOCIETARIO DELLA SANTA MARINELLA SERVIZI S.R.L..
Data	APPROVAZIONE TESTO DEFINITIVO DELLO STATUTO

L'anno duemiladiciotto, il giorno del mese di alle ore nella sala Flaminia Odescalchi sita in Via della Libertà 19 - Santa Marinella.

Alla PRIMA convocazione in sessione STRAordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

SINDACO PIETRO TIDEI

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1) MAURA CHEGIA			11) BRUNO RICCI		
2) PIERLUIGI D'EMILIO			12) MASSIMILIANO CALVO		
3) ANDREA AMANATI			13) FRANCESCO FIORUCCI		
4) PAOLA FRATARCANGELI			14) LORENZO CASELLA		
5) FABRIZIO FRONTI			15) FRANCESCO SETTANNI		
6)PATRIZIA BEFANI			16) ROBERTO MARONGIU		
7) DANILA VERZILLI					
8) JACOPO IACHINI					
9) MARINA FERULLO					
10) CLAUDIA CALISTRI					

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale
Presiede l'Arch. Roberto Marongiu nella sua qualità di Presidente del Consiglio
Partecipa il Segretario Generale Dr.ssa Luisa Carmen Giovanna Cogliano
La seduta è PUBBLICA

OGGETTO: INTRODUZIONE MODIFICHE ALLO STATUTO SOCIETARIO DELLA SANTA MARINELLA SERVIZI S.R.L. - APPROVAZIONE TESTO DEFINITIVO DELLO STATUTO.

Ricordato che in applicazione del D.lgs. n. 175/2016 e del D.lgs. n. 100 del 16 giugno 2017, con deliberazione consiliare n. 16 in data 31.3.2017 è stato approvato Il nuovo Statuto della Società in house Santa Marinella Servizi SRL, totalmente partecipata dal Comune di Santa Marinella;

Rappresentata la necessità di un adeguamento di tale Statuto a nuove esigenze dell'Amministrazione comunale, anche al fine di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

Atteso che le principali modifiche da introdurre al testo normativo prevedono:

- ✓ Da una parte, la possibilità di consentire l'attività della medesima società, oltre che a favore del socio pubblico, anche a favore di altri soggetti, per questi ultimi nella misura inferiore al 20% del proprio fatturato;
- ✓ Dall'altra di ampliare l'oggetto sociale ad ulteriori prestazioni da rendere, da parte della società, al socio pubblico quale l'attività di supporto alle farmacie comunali e la gestione del servizio di assistenza educativa scolastica ai disabili;

Atteso altresì, nell'ambito di una revisione del testo originario, approvato con delibera del C.C. n. 16 del 31.3.2017 sono state ulteriormente introdotte marginali modifiche pe

Rilevato, in particolare, che le modifiche che si intendono apportare interessano i seguenti articoli dello Statuto, come meglio riportate nel dispositivo:

- ✓ art. 1 "Costituzione e denominazione" punto 5 (abrogato);
- ✓ art. 2 "Oggetto sociale"
 - a) comma 1°, riformulato,
 - b) comma 2° inserite le ulteriori attività nell'elenco puntato : attività di supporto alle farmacie comunali e gestione servizi assistenza educativa scolastica ai disabili
 - c) comma 4° abrogato il periodo dalle parole " la società nello stretto rispetto... omissis..... fino alle parole "attività bancaria e assicurativa"
- ✓ art. 25 "Utili di esercizio" reinserimento nel testo riportato nel dispositivo dell'atto

Rilevato infine che per mero errore nel testo dello statuto approvato con delibera C.C. n. 16 del 31.3.2017 all'art. 6 veniva riportato l'importo del capitale sociale in € 10.000,00 anziché quello corretto di €30.000,00

Visto il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" come integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017 n. 100;

Visto il D.lgs. 267/2000 "Testo unico degli enti Locali";

Visto il vigente statuto comunale;

PARERI ESPRESSI SULLA PRESENTE PROPOSTA AI SENSI DELL'ART. 49 1°
COMMA DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267 e ss. mm. e ii.

A) in ordine alla regolarità tecnica:

Santa Marinella, li 05/10/2018

PARERE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

B) in ordine alla regolarità contabile:

Santa Marinella, li 05/10/2018

PARERE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ritenuto che le modifiche proposte siano conformi ai contenuti del D. Lgs. n. 175/2016 così come modificato dal D. Lgs. n. 100/2017;

Preso atto del parere ex art. 49 D.Lgs.vo n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio IV "Programmazione economica finanziaria, società partecipate e farmacie comunali, innovazione tecnologica, trasparenza e tutela della privacy, gestione delle entrate comunali" in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Attesa la competenza consiliare a deliberare ai sensi del combinato disposto dell'art. 42 del TUEL approvato con D.lgs. 267/2000 dell'art. 7, comma 7 e comma 1 lett. a), del d. lgs. n. 175/2016 e s.m.i

Propone di deliberare

Di approvare, per le ragioni di cui in premessa qui richiamate integralmente, le seguenti modifiche allo Statuto societario della Santa Marinella Servizi s.r.l., approvato con deliberazione consiliare n. 16 in data 31.3.2017:

- **abrogazione** integrale del punto 5) dell' art. 1 denominato " Costituzione e denominazione", in quanto confliggente con le modifiche introducendo all'art. 2 comma 1°;
- **sostituzione** del comma 1° dell'art. 2 denominato " Oggetto sociale" con la seguente nuova dicitura:

"La Società è attiva nell'alveo di servizi di interesse generale, costituzionalmente garantiti, volti alla soddisfazione dei bisogni della collettività del contesto comunale di riferimento, con particolare riguardo al sistema produttivo, sistema dell'istruzione e sistema del privato sociale. Il tutto al fine di garantire l'omogeneità dello sviluppo e della coesione sociale.

La Società realizza tali interventi sia con il concorso di risorse pubbliche cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo che con risorse pubbliche dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione Lazio e di altri Enti Locali.

La Società deve assicurare che oltre l'ottanta per cento (80%) del proprio fatturato sia prodotto nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico socio e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società in conformità all'articolo 16 del D.Lgs. n. 175/2016.

La Società, potrà altresì compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie ritenute necessarie o utili per il raggiungimento, in condizione di efficienza, efficacia ed economicità, dell'oggetto sociale, purché svolte in misura non prevalente all'esercizio diretto dell'attività sociale e in maniera strumentale al suo perseguimento, comunque in misura inferiore al 5% (cinque) del proprio valore della produzione. È escluso il rilascio di garanzie di qualsiasi genere nell'interesse di terzi.

La società nell' acquisto di beni, servizi e forniture è soggetta al rispetto del D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti e delle Concessioni)

- **inserimento** nell'elenco di cui al comma 2° del medesimo art. 2 della seguente attività:



- a) "attività di supporto alle farmacie comunali"
- b) "gestione servizi assistenza educativa scolastica ai disabili"
- ✓ **abrogazione del periodo sotto riportato** all'art. 2 punto 2) comma 4, in quanto confliggente con il divieto di rilascio di garanzie di qualsiasi genere nell'interesse di terzi stabilito nella nuova stesura del comma 1°, art. 2: ***"La Società, nello stretto rispetto degli indirizzi di Assemblea, potrà concedere fidejussioni, prestare avalli, consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali a garanzia di debiti o di obbligazioni assunte in funzioni del conseguimento dell'oggetto sociale, escluse comunque operazioni riconducibili all'esercizio dell'attività bancaria e assicurativa"***;
- ✓ **correzione art. 6 importo del capitale sociale € 30.000,00(trentamila);**
- ✓ **inserimento art. 25** denominato **"Utili di esercizio"** nel testo seguente: ***"Gli eventuali utili netti risultanti dal bilancio, dedotto il 5 (cinque) per cento per il fondo di riserva legale fino a quando non sia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno assegnati al Socio Unico e/o investiti o destinati, secondo la delibera Assembleare, sulla base degli indirizzi espressi dal Socio Unico"***.

Di approvare, pertanto, il testo del nuovo Statuto della Società partecipata "Santa Marinella Servizi srl", nella stesura aggiornata con le modifiche introdotte con il presente atto, riportate in grassetto sottolineato così come da allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Di trasmettere copia della presente deliberazione all' amministratore unico della Società Santa Marinella Servizi srl. per il seguito di competenza.

Di trasmettere copia della presente deliberazione alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.



ALLEGATO A

Statuto sociale

Titolo I

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, CONTROLLI, OGGETTO, SEDE, DOMICILIO, DURATA,

CAPITALE SOCIALE, VERSAMENTI, FINANZIAMENTI E PRESTITI

Art. 1

(Costituzione e denominazione)

1) E' costituita una Società a responsabilità limitata, denominata

«Santa Marinella Servizi societa' a responsabilita' limitata» (enunciabile anche in breve «SMS s.r.l.»)
di seguito indicata, per brevità, Società.

2) Il capitale della Società è detenuto esclusivamente dal Comune di Santa Marinella, d'ora in avanti
definito, per brevità, Socio Unico, che esercita sulla Società i controlli di cui all'art. 1 bis.

3) La Società svolge esclusivamente le attività di cui all'art. 2 del presente Statuto in linea con quanto
previsto dall'art. 4, c. 2, del D. lgs. 175/2016.

4) La Società opera in forza di specifico contratto di servizio approvato dal Socio Unico, sulla base
del quale sono regolati i reciproci rapporti.

Il contratto di servizio potrà essere, a sua volta, composto da un contratto di servizio-quadro, valido
per tutte le attività affidate, e da un contratto di servizio specifico valido per ogni attività.

**Viene abrogato integralmente il punto 5) dell' art. 1 denominato “ Costituzione e
denominazione”, in quanto confliggente con le modifiche che seguono all'art. 2.**

Art. 1 bis

(Controlli del Socio Unico)

1) La Società opera secondo le modalità proprie degli affidamenti cosiddetti "in house" e pertanto il Socio Unico esercita sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici. In particolare, il Socio Unico esercita sulla Società poteri di direzione, coordinamento e supervisione dell'attività, secondo quanto previsto dai successivi articoli 9, 9 bis, 9 ter, 14, 14 bis e 14 ter.

Il controllo da parte del Socio Unico può essere esercitato in forma di indirizzo (controllo "ex ante"), monitoraggio economico, patrimoniale e finanziario (controllo "contestuale") e verifica (controllo "ex post"), con i tempi e le modalità di cui al presente Statuto nel rispetto delle attribuzioni e delle competenze di cui agli artt. 42, 48 e 50 del D.lgs 267/2000.

In particolare il controllo è esercitato attraverso la consultazione, con riferimento alla gestione dei servizi svolti dalla Società, al suo andamento generale ed alle concrete scelte operative.

2) La Società è posta sotto la vigilanza del Socio Unico e opera secondo gli indirizzi strategici ed i programmi stabiliti dallo stesso.

3) Sussistendo la soggezione della Società alle attività di direzione e coordinamento del Socio Unico nell'attività sociale si applicano gli artt. 2497 e 2497 bis, ter e quinquies del c.c.

4) Il Socio Unico esercita il potere di controllo sulla Società anche attraverso atti inibitivi di iniziative o decisioni che si pongono in contrasto con il Socio Unico medesimo attraverso gli organi della Società, nonché attraverso il sistema di controlli interni di cui all'art. 147 e segg. del D. Lgs. 267/2000.

5) In analogia a quanto avviene per il controllo dei propri organi, il Socio Unico effettua sulla Società il controllo strategico, di bilancio preventivo e consuntivo, nonché controlli continuativi sull'attività

tecnico-amministrativa attraverso le proprie strutture in relazione alle specifiche competenze.

Art. 2

(Oggetto sociale)

Il comma 1° dell'art. 2 denominato " Oggetto sociale" viene sostituito con la seguente nuova dicitura:

1) La Società è attiva nell'alveo di servizi di interesse generale, costituzionalmente garantiti, volti alla soddisfazione dei bisogni della collettività del contesto comunale di riferimento, con particolare riguardo al sistema produttivo, sistema dell'istruzione e sistema del privato sociale. Il tutto al fine di garantire l'omogeneità dello sviluppo e della coesione sociale.

La Società realizza tali interventi sia con il concorso di risorse pubbliche cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo che con risorse pubbliche dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione Lazio e di altri Enti Locali.

La Società deve assicurare che oltre l'ottanta per cento (80%) del proprio fatturato sia prodotto nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico socio e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società in conformità all'articolo 16 del D.Lgs. n. 175/2016.

La Società, potrà altresì compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie ritenute necessarie o utili per il raggiungimento, in condizione di efficienza, efficacia ed economicità, dell'oggetto sociale, purché svolte in misura non prevalente all'esercizio diretto dell'attività sociale e in maniera strumentale al suo perseguimento, comunque in misura inferiore al 5% (cinquecento) del proprio valore della produzione. È escluso il rilascio di garanzie di qualsiasi genere nell'interesse di terzi.

La società nell' acquisto di beni, servizi e forniture è soggetta al rispetto del D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti e delle Concessioni)

Più esattamente la Società potrà essere affidataria diretta in esclusiva delle seguenti attività da rendere esclusivamente al Socio Unico (**vengono aggiunte le attività evidenziate**):

- manutenzione e gestione parchi, giardini e arredo urbano;
- servizi di pulizia,
- segnaletica stradale verticale e orizzontale;
- piccoli interventi di manutenzione ordinaria;
- attività cimiteriali;
- gestione, pulizia, manutenzione e controllo su spiagge libere;
- gestione parcheggi,
- gestione attività farmacie comunali;
- **attività di supporto alle farmacie comunali**
- attività inerenti le affissioni, pubblicità;
- interventi di qualsiasi natura e genere su strutture ed edifici dei quali l'Amministrazione comunale abbia la legittima disponibilità, in ordine alla vigente normativa in tema di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro (L. 626/1994 e successive modifiche ed integrazioni);
- gestione della biblioteca comunale e gestione di eventi culturali e sportivi;
- gestione dello "sportello cittadino – servizio informazione e comunicazione";
- manutenzione e gestione patrimonio immobiliare;
- realizzazione e gestione delle opere e delle infrastrutture funzionali al raggiungimento degli scopi sociali;
- attività ausiliarie di custodia e guardiania;
- servizi di recapito corrispondenza;
- servizi di riproduzione ed elaborazione grafica di disegni tecnici;
- attività di assistenza tecnico-amministrativa, compresa la predisposizione di modulistica e attivazione di procedure finalizzate alla gestione di atti in generale, raccolta, inserimento, elaborazione e gestione dati contabili e statistici e attività di supporto al Comune, anche on-site, in funzione delle attività istituzionali;
- **gestione servizi assistenza educativa scolastica disabili.**

2) La Società, come da indirizzi di Assemblea, per uniformare le proprie attività ai principi di economia, efficienza ed efficacia, può altresì affidare a terzi, nel rispetto delle procedure comparative previste dalla vigente normativa, singoli segmenti o specifiche fasi complementari della propria

attività ed opere connesse, ai sensi di legge.

La Società, nello stretto rispetto degli indirizzi di Assemblea, inoltre, per il conseguimento dell'oggetto sociale, o in connessione con lo stesso (nello stretto rispetto di questo Statuto), potrà procedere all'acquisto, alla dismissione e alla concessione di diritti, anche relativi a beni immateriali e in genere a patrimoni intellettuali, tali da consentire ed agevolare la propria attività e il proprio sviluppo.

La Società potrà comunque svolgere le attività tutte sopraindicate nel rispetto dei limiti e dei divieti di legge e di Statuto.

Viene abrogata la seguente dicitura di cui al comma 4°, art. 2 punto 2), in quanto confliggente con il divieto di rilascio di garanzie di qualsiasi genere nell'interesse di terzi stabilito nella nuova stesura del comma 1° art. 2:

“ La Società, nello stretto rispetto degli indirizzi di Assemblea, potrà concedere fideiussioni, prestare avalli, consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali a garanzia di debiti o di obbligazioni assunte in funzioni del conseguimento dell'oggetto sociale, escluse comunque operazioni riconducibili all'esercizio dell'attività bancaria e assicurativa”

Essa non potrà comunque esercitare la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'esercizio di attività riservate a specifici soggetti; l'attività di locazione finanziaria e di intermediazione finanziaria; attività di carattere finanziario nei confronti del pubblico né di erogazione di credito al consumo neppure nei confronti del proprio Socio Unico.

La Società, nel rispetto degli indirizzi di Assemblea, ai sensi di legge, ha facoltà di promuovere la collaborazione e/o di aderire agli organismi camerali, provinciali, regionali, nazionali, comunitari ed internazionali che si occupano della gestione e delle problematiche di quanto oggetto della propria attività sociale e relativi processi di integrazione e interdipendenza a livello nazionale, europeo ed internazionale in genere.

(Sede sociale)

La Società ha sede sociale in Santa Marinella (Roma), all'indirizzo risultante presso il competente Registro delle Imprese. Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto.

Possono essere istituite sedi secondarie, uffici, filiali, succursali, agenzie, depositi e rappresentanze anche altrove, nell'ambito del Comune di Santa Marinella, sopprimendo, se ritenuto opportuno, quelle esistenti, il tutto nelle forme di legge.

Art. 4

(Domicilio del Socio Unico)

Il domicilio del Socio Unico, per quanto si riferisce ai rapporti con la Società è quello risultante dal Registro delle Imprese.

Art. 5

(Durata)

La Società ha durata a tempo indeterminato.

Art. 6

(Capitale sociale)

Il capitale sociale è fissato in Euro **30.000 (trentamila)**.

Il capitale sociale potrà essere aumentato (ivi compresa l'ipotesi di ricapitalizzazione della Società in esito a riduzione del capitale per perdite *ex* articolo 2482-*ter*, codice civile) anche tramite conferimenti diversi dal denaro, o ridotto nel rispetto delle vigenti norme di legge.

Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

In caso di riduzione del capitale sociale per perdite, può essere omissa, motivando le ragioni di tale omissione nel verbale dell'Assemblea, il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione e delle osservazioni di cui all'articolo 2482-*bis*, comma 2, del codice civile.

I versamenti relativi alle partecipazioni sociali sono richiesti dall'Organo Amministrativo nei termini e modi che lo stesso reputerà convenienti.

I conferimenti del Socio Unico, sono regolati dagli articoli 2464 e successivi, del codice civile.

Art. 7

(Versamenti, finanziamenti e prestiti)

- 1) Il Socio Unico può effettuare versamenti con mezzi propri a favore della Società alle condizioni e nelle forme previste dalla legge anche in conto futuro aumento capitale.
- 2) Il Socio Unico può effettuare finanziamenti con diritto alla restituzione della somma versata.
- 3) Salvo diversa determinazione, i finanziamenti effettuati dal Socio Unico a favore della Società devono considerarsi infruttiferi.
- 4) Per il rimborso dei finanziamenti del Socio Unico si applica l'articolo 2467 del codice civile.

Titolo II

ORGANI SOCIALI

Art. 8

(Organi della Società)

1) Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico;
- c) l'Organo di Controllo (che può essere anche monocratico) o il Revisore.

Non possono essere istituiti organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in materia di società, ex art. 11, c. 9 lett. d) del D. lgs 175/2016.

Art. 9

(Assemblea)

L'Assemblea è regolata ai sensi di legge e del presente Statuto.

Il Socio Unico decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che l'Organo Amministrativo vorrà sottoporre alla sua approvazione.

Ai sensi dell'art. 7 c. 7 del D.lgs 175/2016, sono riservate alla competenza del Socio Unico le decisioni, da adottarsi con le modalità di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo citato (Consiglio comunale), concernenti:

- a) le modifiche di clausole dell'oggetto sociale che consentano un cambiamento significativo dell'attività della società';
- b) la trasformazione della società';
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione.

Art. 9 bis

(Poteri di indirizzo)

In aderenza a quanto previsto dall'art. 1 bis del presente Statuto, l'Assemblea impone all'Organo Amministrativo indirizzi vincolanti sui seguenti oggetti: piano industriale (costituito dal piano-programma, dal bilancio economico di previsione pluriennale e dal bilancio economico di previsione annuale) ed eventuali altri documenti programmatici; bilancio di sostenibilità ambientale e sociale; codice etico, carte dei servizi, indagine di *customer satisfaction*; schemi generali dei contratti di servizio, programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale, ivi compresi i criteri afferenti la valutazione in ordine all'eventuale adozione degli strumenti di cui all'art. 6, c. 3 del D.lgs. n. 175/2016.

Entro il mese di settembre di ogni anno, l'Assemblea, nell'osservanza delle indicazioni del Socio

Unico (assunte dagli organi di governo di quest'ultimo per le rispettive competenze in materia di indirizzo, coordinamento e controllo analogo in materia di affidamento "*in house*"), al fine di garantire l'esercizio dei poteri di indirizzo, coordinamento e controllo in riferimento alle attività della Società, approva la relazione sull'andamento della Società relativa all'attività svolta nei primi sei mesi dell'anno in corso, il piano programma, il budget annuale preventivo per l'anno successivo proposti dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico comprensivo di Conto economico distinto per tipologia di servizio, Stato Patrimoniale (con evidenziazione, tra l'altro, degli investimenti tecnici e finanziari).

Art. 9 ter

(Materie riservate all'Assemblea)

L'Assemblea potrà:

1. approvare l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari;
2. autorizzare atti di amministrazione.

Oltre alle attribuzioni di legge, sono inderogabilmente riservate alla competenza esclusiva dell'Assemblea:

- l'approvazione del bilancio di esercizio e la decisione sulla distribuzione degli utili;
- la decisione sulla struttura dell'Organo Amministrativo;
- la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Presidente di tale Consiglio o dell'Amministratore Unico,
- la nomina dei membri dell'Organo di Controllo, e del Presidente di tale Organo, o del Revisore;
- la determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico ai sensi di legge e secondo quanto previsto dal successivo art. 20, utilizzando come parametro le retribuzioni riconosciute agli Amministratori di Società pubbliche comparabili;
- la determinazione del compenso del Presidente e dei membri dell'Organo di Controllo, o del

Revisore, ai sensi della tariffa professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

- l'autorizzazione delle operazioni societarie i cui importi superino il limite di spesa assegnato al Consiglio di Amministrazione, stabilito di volta in volta dall'Assemblea, senza che ciò costituisca deroga all'esclusività del potere gestorio in capo allo stesso;
- l'approvazione della struttura organizzativa della Società e della relativa pianta organica;
- l'eventuale adozione degli strumenti di governo societario di cui all'art. 6, c. 3 del D. lgs. n. 175/2016 o la decisione motivata di non adottarli;
- l'assenso sulle eventuali nomine dei dirigenti della Società, a cui non potranno comunque essere corrisposti indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva, e con i quali non potranno essere stipulati patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'art 2125 del codice civile;
- l'eventuale istituzione e nomina del direttore generale, il quale dovrà curare l'esecuzione delle delibere e delle decisioni dell'Organo Amministrativo e sarà responsabile del funzionamento degli uffici della Società;
- le decisioni in merito alla assunzione di prestiti e alla conclusione di contratti di finanziamento, il cui importo sia superiore a Euro 50.000 (cinquantamila);
- le decisioni inerenti e conseguenti la visione di piani report e indicatori inerenti la gestione dell'azienda, ed in particolare gli indicatori di rischio di crisi aziendale;
- l'aumento o la diminuzione del capitale sociale;
- l'alienazione di beni mobili e immobili di valore pari o superiore a Euro 20.000 (ventimila);
- la modifica dell'atto costitutivo e dello Statuto, eccetto i casi di cui all'art. 7 c. 7 del D.lgs 175/2016 di cui al precedente art. 9, riservati alla competenza del Consiglio comunale;
- le decisioni in ordine allo scioglimento anticipato della Società e alla sua revoca; la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione, fermo restando quanto previsto dall'art. 7 c. 7 del D.lgs 175/2016 di cui al precedente art. 9;

- eventuale attribuzione di deleghe al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente Statuto.

Sono comunque subordinate alla preventiva approvazione del Socio Unico le decisioni in merito all'alienazione di beni immobili, o dismissione di partecipazioni in altre Società, alla modifica dell'atto costitutivo e dello Statuto e all'aumento o diminuzione del capitale sociale.

Le decisioni del Socio Unico sono sempre ed esclusivamente adottate mediante deliberazione Assembleare assunta ai sensi dell'articolo 2479-bis del codice civile e di quanto disposto dal presente Statuto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7 c. 7 del D. lgs. 175/2016.

Art. 10

(Convocazione dell'Assemblea)

1) L'avviso di convocazione predisposto a cura dell'Organo Amministrativo deve essere spedito al Socio Unico e all'Organo di Controllo o al Revisore con una delle seguenti modalità:

- a) con lettera a mezzo di servizi postali od equiparati fornita di avviso di ricevimento;
- b) a mezzo posta elettronica al sito comunicato alla Società;
- c) a mezzo *fax* al numero comunicato alla Società almeno 8 (otto) giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare e se sia ammesso il voto per corrispondenza.

2) L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. L'Assemblea è inoltre convocata senza ritardo ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o su richiesta del Socio Unico, o del Collegio Sindacale.) L'Assemblea si riunisce presso la sede sociale o in qualsiasi altro luogo eventualmente precisato nell'avviso di convocazione, purché in Italia.

4) Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita. Le assemblee in

seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'Assemblea di prima convocazione. L'avviso di convocazione può indicare al massimo 2 (due) date ulteriori per le assemblee successive alla seconda. L'Assemblea di seconda convocazione o successive non può tenersi il medesimo giorno dell'Assemblea di precedente convocazione.

In caso di motivata e comprovata urgenza l'Assemblea può essere convocata con avviso ricevuto almeno 48 ore prima di quello fissato per l'adunanza, e la riunione è valida qualora sia dimostrata, all'avvenuto ricevimento della convocazione, nei termini, avvalendosi di tutte le modalità di comunicazione siccome specificate in precedenza.

5. L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui odistanti, audio e video-collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di verbalizzazioni;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/videocollegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il segretario.

Art. 11

(Intervento e disciplina dell'Assemblea)

Anche in mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad

essa partecipa il Socio Unico e tutti gli Amministratori e il Revisore o l'Organo di Controllo sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Se gli Amministratori o il Revisore o l'Organo di Controllo non partecipano all'Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi. Il mancato rilascio della predetta dichiarazione da parte di un Amministratore, di un sindaco o di un Revisore, per tre volte consecutive, costituisce motivo di decadenza dalla carica.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Art. 12

(Presidente e segretario dell'Assemblea)

- 1) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico; in difetto, da persona eletta dalla stessa Assemblea.
- 2) Il Presidente è assistito da un segretario anche non Socio Unico, designato dall'Assemblea e, nei casi di legge o nei casi in cui il Presidente lo riterrà opportuno, da un Notaio.

Art. 13

(Verbalizzazione)

- 1) Le decisioni dell'Assemblea devono constare da verbale redatto senza ritardo (purché nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicità delle deliberazioni ivi contenute, e comunque prima dell'Assemblea successiva), e sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal Notaio verbalizzante.
- 2) Il verbale deve indicare almeno:
 - a) la data dell'Assemblea;

- b) l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno;
- c) l'oggetto;
- d) le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.
- 3) Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.
- 4) Il verbale dell'Assemblea, anche se per atto pubblico, deve essere trascritto tempestivamente a cura dell'Organo Amministrativo nel libro delle assemblee dei soci ai sensi dell'articolo 2478 del codice civile.

Art. 14

(Organo Amministrativo)

La Società è amministrata da un Amministratore Unico. Per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, l'Assemblea può disporre, secondo quanto previsto dall'art. 11, c. 3 del D. lgs. 175/2016, che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) o 5 (cinque) membri compreso il Presidente, nominati ai sensi dell'art. 9 ter, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e di controllo previsti dal codice civile (Capo V, Titolo V, libro V, paragrafi 5 e 6 della sez. VI bis).

Nella scelta degli amministratori deve essere assicurato il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, che la scelta degli amministratori da eleggere deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.

Gli Amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla legge, secondo quanto previsto dall'art. 11, c. 1 del D.lgs 175/2016.

Gli Amministratori devono essere scelti fra persone che godono dei requisiti di provata capacità nel campo professionale inerente l'oggetto sociale.

2) L'Amministratore Unico riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà del Consiglio di Amministrazione e

del suo Presidente, così come previsto per legge e dal presente Statuto.

3) Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri eventualmente un segretario, anche estraneo al Consiglio.

4) L'eccezionale possibilità di nomina di un Vice Presidente è ammessa esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento di questo, senza compensi aggiuntivi;

Non possono essere nominati nel Consiglio di Amministrazione il Sindaco, i componenti della Giunta Comunale e i Consiglieri Comunali e, comunque, i rappresentanti nominati e designati dal Comune di Santa Marinella presso altre aziende, enti, istituzioni ed organismi in genere, nè i dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti.

4) Gli Amministratori durano in carica non oltre tre esercizi e scadono in coincidenza con la data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del terzo bilancio consecutivo rispetto alla data del mandato, o per il minore periodo indicato all'atto della nomina.

Il rinnovo dell'Organo Amministrativo deve avvenire senza indugio da parte dell'Assemblea. La cessazione dell'Organo Amministrativo per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui lo stesso organo è stato ricostituito.

Gli Amministratori sono rieleggibili.

5) La revoca o la sostituzione degli Amministratori è di esclusiva spettanza dell'Assemblea e può avvenire anche prima della scadenza naturale del mandato, nel rispetto degli indirizzi dati dal Socio Unico. L'Amministratore che non interviene a n. 3 (tre) sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione, senza giustificato motivo, si deve ritenere decaduto.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, il Consiglio è presieduto dall'Amministratore più anziano di età.

6) Se nel corso dell'esercizio venisse a mancare un Amministratore, l'Assemblea provvederà alla sua sostituzione ed il nuovo Amministratore così nominato scadrà insieme a quelli in carica nel momento della sua nomina.

7) Nell'ipotesi in cui, per qualunque ragione, la maggioranza degli Amministratori, venga a mancare,

si considererà decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione e dovrà essere convocata l'Assemblea per la nomina dell'intero nuovo consiglio.

8) Si applica agli Amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del codice civile.

Art. 14 bis

(Informativa al Socio Unico)

1. L'Organo Amministrativo relazionerà al Socio Unico sulla pianificazione delle attività e sull'attività svolta. In particolare:

- entro il 31 di luglio di ciascun anno, l'Organo Amministrativo invierà al Socio Unico la relazione illustrativa sullo stato patrimoniale e sul conto economico della Società relativi al primo semestre d'esercizio, per un raffronto con i dati previsionali, indicando lo stato di attuazione del Piano Operativo di Sviluppo della Società, in modo che il Socio Unico ne possa dare informazione ai propri Organi di Governo;
- entro il 15 novembre di ciascun anno, fatte salve eventuali e diverse determinazioni del Socio Unico, da assumere previa richiesta della Società, l'Organo Amministrativo presenterà al Socio Unico il budget economico-finanziario dell'anno successivo, unitamente al Piano Operativo annuale di Sviluppo della Società, al Piano Industriale, al Piano di investimento ed alla programmazione del fabbisogno del personale, per la successiva approvazione. Il Piano Operativo è costruito sulla base degli indirizzi e obiettivi forniti dal Socio Unico. Il budget economico-finanziario, il piano operativo, il piano industriale, il piano di investimenti e la programmazione del fabbisogno del personale approvati hanno carattere autorizzatorio e vincolante per la Società e quindi obbligano quest'ultima a segnalare, entro trenta giorni dalla conoscenza dei fatti, ogni scostamento delle entrate e delle spese rispetto a quelle riportate nei suddetti documenti;
- entro il 30 del mese di aprile di ogni annualità, e comunque prima dell'approvazione del conto consuntivo del Socio Unico, l'Organo Amministrativo invierà al Socio Unico una relazione dettagliata circa i risultati del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente;
- annualmente l'Organo Amministrativo predisporre/aggiorna programmi di valutazione del rischio aziendale che presenta all'Assemblea in occasione della relazione sulla gestione: l'inerzia nell'adozione di tali piani costituisce grave irregolarità ai sensi dell'art. 2409 cod. civ.;

- con cadenza quadrimestrale il Presidente del Consiglio di Amministrazione relaziona il Socio Unico circa l'andamento della Società ed i risultati parziali della gestione, sia economica che finanziaria, la valutazione degli standard di qualità, economicità e tempestività del servizio e la verifica degli adempimenti contrattuali e delle modalità con cui gli stessi vengono attuati, nonché sull'eventuale presenza di indicatori di rischio aziendale così come individuati nell'ambito dei programmi di cui all'alinea precedente;

- entro i primi cinque giorni di ogni mese l'Organo Amministrativo dovrà trasmettere l'ordine del giorno ed i verbali delle delibere e le determinazioni sia proprie che dell'Organo di Controllo relativi al mese precedente.

2. Il Socio Unico può verificare in qualsiasi momento la regolarità della gestione corrente della Società esercitando controlli analoghi a quelli esercitati sui propri uffici.

3. Ogniqualvolta richiesto dal Socio Unico e comunque almeno una volta all'anno, l'Organo Amministrativo o un suo delegato parteciperà con funzioni referenti alle sedute degli Organi di Governo del Socio Unico.

4. Tutti i documenti, trasmessi dalla Società al Socio Unico, saranno disponibili e visionabili da parte dei componenti degli Organi di Governo di quest'ultimo, i quali hanno la facoltà di richiedere ogni documento detenuto dalla Società fermo restando il vincolo della segretezza su quanto eventualmente non divulgabile.

Art. 14 ter

(Sostituzione degli Amministratori)

1. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, il Consiglio d'Amministrazione provvede a sostituirli a seguito di indicazione dei componenti da parte del Socio Unico. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea.

2. Tuttavia se per dimissioni o per altra causa viene a mancare la maggioranza degli Amministratori, decade l'intero Consiglio di Amministrazione e deve essere subito convocata, ai sensi di legge, l'Assemblea ordinaria per la nomina dei nuovi Amministratori. Sino all'accettazione della carica da parte dei nuovi Amministratori, tuttavia, l'organo decaduto esercita i propri poteri a norma del presente Statuto e secondo quanto previsto dalla legge.

Art. 14 quater

(Cause di incompatibilità)

1. La carica di Amministratore non può essere ricoperta da colui che:

a) si trovi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;

b) si trovi in una delle condizioni per le quali è prevista l'inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, ai sensi del D. Lgs. n. 39 /2013;

c) sia stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

2) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

d) sia stato soggetto all'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene indicate alla lettera c), salvo il caso di estinzione del reato; le pene previste dalla precedente lettera c), numero 1, non rilevano se inferiori ad un anno.

2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dal consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.

3. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di Amministratore:

a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al comma 1, lettera c);

b) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui al comma 1, lettera d), con sentenza non definitiva;

c) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

4. Il Consiglio di amministrazione iscrive l'eventuale revoca dei soggetti, dei quali ha dichiarato la sospensione, fra le materie da trattare nella prima Assemblea successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione indicate al precedente punto 3. La revoca è dichiarata, sentito l'interessato nei confronti del quale è effettuata la contestazione almeno quindici giorni prima della sua audizione. L'esponente non revocato è reintegrato nel pieno delle funzioni. Nelle ipotesi previste dalle lettere c) dell'articolo 3, la sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure ivi previste.

Art. 14 quinquies

(Obbligo di dichiarazione)

1. Ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. n. 39/2013, recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190", ed in particolare in ottemperanza di quanto disposto dall'art. 20 del medesimo decreto, all'atto del conferimento dell'incarico l'Amministratore presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al decreto citato.

2. Nel corso dell'incarico l'Amministratore presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al decreto citato.

3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della Società e del Socio Unico.

4. La dichiarazione di cui al comma 1 è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.

Art. 15

Convocazione del Consiglio di Amministrazione)

1) Il Consiglio di Amministrazione si raduna sia nella sede sociale sia altrove, purché in Italia, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, oppure ne venga fatta domanda scritta da almeno n. 2 (due) membri.

2) Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente con lettera raccomandata con

avviso di ritorno da spedirsi almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza a ciascun Amministratore e a ciascun componente dell'Organo di controllo, se nominati o, nei casi di urgenza con telegramma o *telex* o posta elettronica da spedirsi almeno 2 (due) giorni prima.

3) Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti la totalità dei componenti del Consiglio stesso e la maggioranza dei componenti dell'Organo di Controllo o il Revisore, se nominati, fermo restando che tutti gli aventi diritto ad intervenire siano stati previamente informati della riunione anche senza l'adozione delle particolari formalità richieste in via ordinaria per la convocazione e fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

4) Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 16

(Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione)

1) Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti in carica.

2) Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

Il voto deve essere espresso in modo da consentire l'individuazione di coloro che esprimano voti contrari oppure che si astengano.

In caso di conflitto d'interessi, per il calcolo della maggioranza necessaria ad adottare la decisione per la quale sussiste detto conflitto, si sottrae dal numero dei presenti all'adunanza il numero di coloro che si trovano in situazione di conflitto d'interessi.

3) Ferma restando l'applicazione dell'articolo 2475-ter del codice civile, l'Amministratore, che in una determinata operazione ha, per conto proprio o di terzi, interessi in conflitto con quelli della Società, è tenuto a darne notizia agli altri Amministratori e all'Organo di Controllo o al Revisore se nominati, e quindi ad astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti l'operazione stessa. In difetto, è tenuto a rispondere degli eventuali danni che dovessero derivare alla Società dal compimento dell'operazione.

4) Il voto di un membro del Consiglio di Amministrazione non può essere dato per rappresentanza.

Art. 17

(Verbale delle adunanze del Consiglio di Amministrazione)

1) Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

2) Il verbale deve indicare:

a) la data dell'adunanza;

b) l'identità dei partecipanti;

c) le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti o dei dissenzienti;

d) su richiesta degli Amministratori, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

3) Ove prescritto dalla legge, e in ogni caso l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni

di segretario sono attribuite ad un Notaio designato dall'Organo Amministrativo medesimo.

4) Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione o le determine dell'Amministratore Unico debbono essere trascritte senza indugio, a cura dell'Organo Amministrativo, nel libro delle adunanze e delle deliberazioni di cui all'art. 2478 del Codice Civile.

Art. 18

(Poteri dell'Organo Amministrativo)

- 1) Al Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico competono tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società.
- 2) L'Organo Amministrativo ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari per il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi solo quelli che la legge ed il presente Statuto in modo tassativo riservano all'Assemblea.
- 3) L'Organo Amministrativo, ovviamente, dovrà esercitare i poteri di amministrazione nel rispetto degli indirizzi di cui al precedente articolo 1, comma 4, ed in esecuzione delle decisioni di indirizzo Assembleare.
- 4) L'Organo Amministrativo potrà procedere alla nomina di procuratori e mandatarî in genere per determinati atti o categorie di atti, ivi compresa la determinazione dei relativi poteri.
- 5) Oltre alle materie di esclusiva competenza dell'Organo Amministrativo, così come definite dall'articolo 2475, comma 5 del codice civile, l'Organo Amministrativo dovrà assumere le determinazioni (in caso di Amministratore Unico) o le deliberazioni (in caso di Consiglio di Amministrazione) concernenti la determinazione delle strategie relative alla gestione societaria nel rispetto degli indirizzi ricevuti dall'organo Assembleare.

Art. 19

(Deleghe da parte del Consiglio di Amministrazione)

- 1) L'Amministratore Delegato riceverà da parte del Consiglio le deleghe in armonia con quanto previsto dalla normativa in materia.

2) Il Consiglio di Amministrazione attribuisce le deleghe ad un solo Amministratore, ai sensi dell'art. 11, c. 9 del D. lgs 175/2016, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

Art. 20

(Emolumenti degli Amministratori)

L'Assemblea assegna agli Amministratori un emolumento, calcolato con riferimento all'emolumento percepito dal Sindaco (rappresentante il Socio Unico) e comunque nei limiti e secondo i dettami e le modalità previste e contemplate dalla legge, con riferimento all'art. 11, c. 6 del D. lgs 175/2016 e, in via transitoria, secondo quanto previsto dal successivo c. 7 della medesima disposizione.

Tale emolumento deve comunque rientrare nei limiti dei parametri di Budget e Gestionali assegnati alla Società.

I compensi agli Amministratori possono essere ridotti ricorrendone le condizioni previste dalle disposizioni normative in materia di Finanza Pubblica e contenimento della spesa.

E' fatto divieto di corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché trattamenti di fine mandato.

Art. 20 bis

(Responsabilità degli Amministratori)

Gli Amministratori sono solidalmente responsabili verso la Società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dallo Statuto per l'amministrazione della Società, salvo quegli Amministratori che abbiano fatto annotare sul libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio il proprio dissenso e ne abbiano dato notizia per iscritto al presidente del Collegio Sindacale.

I singoli Amministratori, nonché l'intero Consiglio di Amministrazione possono essere in qualsiasi momento revocati, per giusta causa.

Art. 21

(Legale rappresentanza)

- 1) La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed anche in giudizio spetta, senza alcuna limitazione, all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative in ogni grado ed in qualunque sede, anche per giudizi di cassazione e revocazione, nominando avvocati e procuratori alle liti.
- 2) L'Organo Amministrativo, sulla base dei preventivi indirizzi di Assemblea, può deliberare che l'uso della firma sociale sia conferito, per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti della Società ed eventualmente a terzi, sia congiuntamente che disgiuntamente.
- 3) Al Presidente del Consiglio di Amministrazione compete il compito di dare esecuzione a tutte le deliberazioni di detto organo ogni qualvolta non viene diversamente deliberato.

Art. 22

(Responsabilit  degli enti partecipanti e dei componenti degli organi delle societ  partecipate)

1. Ai sensi dell'art.12 del D. lgs 175/2016, i componenti degli organi di amministrazione e controllo sono soggetti alle azioni civili di responsabilit  previste dalla disciplina ordinaria delle societ  di capitali, salva la giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle societ  in house. E' devoluta alla Corte dei conti, nei limiti della quota di partecipazione pubblica, la giurisdizione sulle controversie in materia di danno erariale di cui al comma 2.
2. Costituisce danno erariale il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, ivi compreso il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi, che, nell'esercizio dei propri diritti di socio, abbiano con dolo o colpa grave pregiudicato il valore della partecipazione.

Art. 22 bis

(Controllo giudiziario sull'amministrazione della Societ )

1. Ai sensi dell'art. 14 del D. lgs 175/2016, che si applica anche alle società a controllo pubblico costituite in forma di società a responsabilità limitata, in deroga ai limiti minimi di partecipazione previsti dall'articolo 2409 del codice civile, ciascuna amministrazione pubblica sociale, indipendentemente dall'entità della partecipazione di cui è titolare, è legittimata a presentare denuncia di gravi irregolarità al tribunale.

Art. 23

(Organo di Controllo)

1) L'Organo di Controllo, se nominato dall'Assemblea (in via facoltativa o in via obbligatoria perché richiesto per legge ai sensi dell'articolo 2477 del codice civile), si compone di un sindaco Unico o di 3 (tre) membri effettivi, ivi compreso il Presidente e 2 (due) membri supplenti, tutti eletti dall'Assemblea dei soci, nominati e funzionanti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del presente Statuto.

2) Quando la nomina dell'Organo di Controllo non è obbligatoria ai sensi dell'articolo 2477 del codice civile, con decisione dei soci, deve essere nominato un Revisore Unico, iscritto nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.

La designazione del Revisore, del sindaco Unico o dei componenti effettivi e supplenti del Collegio Sindacale spetta al Socio Unico.

3) I sindaci o il Revisore restano in carica non oltre tre esercizi, sono rieleggibili, e scadono in coincidenza con la data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del terzo bilancio consecutivo rispetto alla data del mandato.

4) L'Assemblea determina i compensi del Sindaco o del Collegio Sindacale o del Revisore con l'osservanza delle tariffe professionali che risultano applicabili ai sensi di legge. Le modalità di calcolo dei compensi, si applicano all'organo di Controllo, così come previsto dai DD.LL. 78/2010; 95/2012 e 147/2013 e secondo le disposizioni in materia di Finanza Pubblica e di contenimento della Spesa.

5) Il Sindaco Unico, il Collegio Sindacale o il Revisore hanno poteri di controllo contabile, vigilano

sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento e possono collegialmente:

- a) compiere atti di ispezione e di controllo;
 - b) chiedere notizie agli Amministratori sull'andamento della gestione sociale o su determinati affari;
 - c) chiedere notizia agli Amministratori con riferimento alla Società controllate.
- 6) Al Sindaco Unico, al Collegio Sindacale o al Revisore si applicano, ove nel presente Statuto non vi sia un'espressa disciplina diversa in materia, le norme di cui agli articoli 2397 e seguenti del codice civile.
- 7) Il Collegio Sindacale viene convocato dal Presidente con avviso da spedirsi almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza a ciascun Sindaco e, nei casi di urgenza, con telegramma, *telex* o posta elettronica da spedirsi almeno 3 (tre) giorni prima.
- 8) Il Collegio Sindacale è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del collegio stesso.
- 9) Le adunanze del Collegio Sindacale possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei sindaci. In tal caso, è necessario che:
- a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti e regolare lo svolgimento dell'adunanza;
 - b) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
 - c) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il Presidente.

(Prorogatio)

Agli organi di amministrazione e di controllo si applica la disciplina della prorogatio degli organi delle pubbliche amministrazioni ai sensi del D.L. 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 1994, n. 444.

Titolo III

ESERCIZI SOCIALI, DIVIDENDI E ALTRE CLAUSOLE

Art. 24

(Esercizio sociale)

- 1) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
- 2) Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procede alla formazione del bilancio a norma di legge.
- 3) Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea dei soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura o all'oggetto della Società, da illustrarsi a cura dell'Organo Amministrativo della Società nella relazione di cui all'articolo 2428 del codice civile.
- 4) Il bilancio e suoi allegati di legge devono restare depositati presso la sede sociale durante i 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea durante i quali i componenti degli Organi di Governo del Socio Unico possono prenderne visione e/o richiederne copia.

Art. 25

(Utili di esercizio)

Gli eventuali utili netti risultanti dal bilancio, dedotto il 5 (cinque) per cento per il fondo di riserva legale fino a quando non sia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno assegnati al Socio Unico e/o investiti o destinati, secondo la delibera Assembleare, sulla base degli indirizzi espressi dal Socio Unico.

Art. 26

(Pagamento degli utili)

- 1) Il pagamento degli utili è effettuato presso le casse designate dall'Organo Amministrativo a decorrere dal giorno fissato annualmente dall'Assemblea.
- 2) Gli utili dovranno essere riscossi entro cinque anni da quando sono esigibili; gli utili non riscossi entro tale termine verranno acquisiti dalla Società.

Titolo IV

SCIoglimento, CONTROVERSIE E CLAUSOLE FINALI

Art. 27

(Scioglimento della Società)

- 1) Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissandone i poteri ed i relativi compensi.
- 2) Lo scioglimento della Società potrà essere revocato, ai sensi di legge, con delibera dell'Assemblea.
- 3) In ogni caso diverso da quello in cui sulla nomina dei liquidatori intervenga una decisione del Socio Unico, in caso di scioglimento della Società l'organo di liquidazione è composto da coloro che in quel momento compongono l'Organo Amministrativo.
- 4) In ogni caso diverso da quello in cui sulle modalità della liquidazione intervenga una decisione del Socio Unico, le regole di funzionamento dell'organo di liquidazione e la relativa rappresentanza della Società sono disciplinate dalle medesime regole vigenti per l'Organo Amministrativo anteriormente al verificarsi della causa di scioglimento della Società, con la precisazione che i liquidatori hanno il solo

potere di compiere tutti gli atti per la liquidazione della Società.

Art. 28

(Controversie)

1) Ogni controversia che dovesse insorgere fra la Società ed i soci, fra i soci, fra i soci e gli Amministratori ed i liquidatori o fra detti organi, o i componenti di tali organi o fra alcuni di tali soggetti e tali organi, in dipendenza dell'attività sociale, della interpretazione o della esecuzione del presente Statuto, sarà deferita alla decisione dell'autorità giudiziaria del luogo ove ha sede la Società, ma prima dovrà essere esperito un tentativo di composizione amichevole al quale dovranno partecipare il legale rappresentante della Società ed il legale rappresentante dell'ente Socio Unico ed i soggetti interessati.

Art. 29

(Rapporti contrattuali tra la Società ed i soci)

1) I contratti tra il Socio Unico e la Società, nonché le operazioni a favore del Socio Unico devono risultare, ai sensi dell'articolo 2478, comma 3, del codice civile, da atto scritto, o essere trascritti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione

Art. 30

(Comunicazioni alla Società da parte degli Organi Sociali)

- 1) Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente Statuto si fanno, ove non diversamente disposto, mediante pec ovvero lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio del destinatario.
- 2) Le comunicazioni effettuabili mediante posta elettronica o *telefax* vanno effettuate all'indirizzo di posta elettronica o pec o al numero telefonico comunicati alla Società.
- 3) Le comunicazioni effettuate con posta elettronica devono essere munite di firma digitale ai sensi di legge.

4) Ad ogni comunicazione inviata via *telefax* deve seguire senza indugio, e comunque non oltre dieci giorni, la trasmissione del documento originale, che va conservato unitamente al documento risultante dalla trasmissione via *telefax*; qualora la trasmissione del *telefax* abbia la Società come destinataria, il documento originale va conservato in atti sociali unitamente al documento risultante dalla trasmissione via *telefax*. In caso di mancata trasmissione del documento originale, detto documento si considera inesistente e la sua trasmissione via *telefax* si considera come non avvenuta.

5) Tutte le comunicazioni per le quali non vi sia prova dell'avvenuta loro ricezione da parte del rispettivo destinatario si considerano validamente effettuate solo ove il destinatario dia atto di averle effettivamente ricevute.

6) Ogniqualvolta il presente Statuto fa riferimento all'invio di una data comunicazione, essa si intende efficace dal momento in cui perviene a conoscenza del soggetto cui è destinata, fermo restando che essa si reputa conosciuta nel momento in cui giunge al domicilio del destinatario.

Art. 31

(Soggezione ad attività di direzione e controllo)

1) La Società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli Amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma 3, del codice civile. La Società è, oltre a quanto previsto dal citato art. 2497/bis del Codice Civile, assoggettata alle disposizioni contenute nel Regolamento delle Attività di Controllo sulle Società Partecipate non quotate, adottato con Delibera di Consiglio Comunale (Socio Unico).

Art. 31 bis

(Segnalazioni)

Ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs 175/2016, l'Organo Amministrativo trasmette alla competente struttura istituita presso il Ministero delle Finanze ogni informazione necessaria all'espletamento delle funzioni di monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società a partecipazione pubblica previste da detto articolo.

(Gestione del personale)

1. Salvo quanto previsto dal D.lgs 175/2015, ai rapporti di lavoro dei dipendenti della Società si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi.
2. La Società stabilisce, con propri provvedimenti individuati dall'Organo Amministrativo approvati dall'Assemblea, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono pubblicati sul sito istituzionale della Società. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano gli articoli 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
4. Salvo quanto previsto dall'articolo 2126 del codice civile, ai fini retributivi, i contratti di lavoro stipulati in assenza dei provvedimenti o delle procedure di cui al comma 2, sono nulli. Resta ferma la giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale.
5. La Società si adegua a quanto previsto dal Socio Unico, con propri provvedimenti, in merito agli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, al complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, della Società, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25 del D. lgs 175/2015, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni pubbliche, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale.
6. La Società garantisce il concreto perseguimento degli obiettivi di cui al comma precedente tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello.
7. I provvedimenti e i contratti di cui ai commi 5 e 6 sono pubblicati sul sito istituzionale della

Società e del Socio Unico. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano l'articolo 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

8. Il Socio Unico, in caso di reinternalizzazione di funzioni o servizi esternalizzati, affidati alla società stessa, procedono, prima di poter effettuare nuove assunzioni, al riassorbimento delle unità di personale già dipendenti a tempo indeterminato da amministrazioni pubbliche e transitate alle dipendenze della società interessata dal processo di reinternalizzazione, mediante l'utilizzo delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e nel rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica e contenimento delle spese di personale. Il riassorbimento può essere disposto solo nei limiti dei posti vacanti nelle dotazioni organiche dell'amministrazione interessata e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili.

31 quater

(Disposizioni transitorie in materia di personale)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del D.lgs 175/2016, la Società effettua una ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 24 del medesimo D. lgs 175/2016. L'elenco del personale eccedente, con la puntuale indicazione dei profili posseduti, è trasmesso alla regione nel cui territorio la società ha sede legale secondo modalità stabilite da un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

4. Fino al 30 giugno 2018, la Società non può procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato se non attingendo, con le modalità definite dal D.lgs 175/2016 di cui al comma 1 del presente articolo, agli elenchi di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 25 del D.lgs citato.

5. Esclusivamente ove sia indispensabile personale con profilo infungibile inerente a specifiche competenze e lo stesso non sia disponibile negli elenchi di cui all'art. 25, commi 2 e 3 del D. lgs 175/2016, potrà essere autorizzato l'avvio delle procedure di assunzione ai sensi del medesimo D. lgs 175/2016, art.19 con le modalità ivi previste.

6. I rapporti di lavoro stipulati in violazione delle disposizioni del presente articolo sono nulli e i relativi provvedimenti costituiscono grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile.

Art. 31 quinquies

(Trasparenza)

1. Le società a controllo pubblico assicurano il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le previsioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Art. 32

(Rinvii)

1) Per tutto quanto non è espressamente contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle altre leggi vigenti in materia.

2) Al presente Statuto si applica la legge italiana.

Art. 33

(Foro competente)

1) Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente Statuto è competente il foro del luogo ove la Società ha la propria sede legale.

AL PRESIDENTE CONSIGLIO

8/10/2018

PROPOSTA EMENDAMENTO SU DELIBERA PUNTO 1: "MODIFICHE ALLO STATUTO SOCIETARIO DELLA SMS SRL"

ART 1 BIS → COMMA 2
TESTO EMENDATO: LA SOCIETA' E' POSTA SOTTO
~~MODIFICA~~ LA VIGILANZA DEL SOCIO
UNICO ED OPERA SECONDO GLI
INDIRIZZI STRATEGICI E I PROGRAMMI
PROPOSTI DALLO STESSO E SOTTOPOSTI
AD APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO
CONIUNATO

INTEGRAZIONE
SU
ART 1
COMMA 5

~~PERE~~ E' FATTO DIVIETO ASSOLUTO
~~DELLE~~ DI TRAPIFERIMENTO ~~DELLE~~
~~PARTICIPAZIONI~~ OVVERO IL
~~DIVIETO~~ DI CESSIONE ~~DELLE~~
~~SESSO~~ O CESSIONE DELLE
QUOTE SOCIETARE.

ART 1
BIS: INSERIMENTO DEL RIFERIMENTO
~~DELLA~~ AL REGOLAMENTO CONTABILE
SUL CONTROLLO ANALOGICO
CHE DOVRA' ESSERE APPROVATO
DAL CONSIGLIO CONIUNATO.

VERBALE PUNTO 2 O.D.G. CONSIGLIO COMUNALE DELL'8.10.2018 AD OGGETTO:
"MODIFICHE ALLO STATUTO DELLA SOCIETA' IN HOUSE "SANTA MARINELLA
SERVIZI" ".

Prende la parola il **vice sindaco, Bianchi**, il quale chiede l'intervento del segretario generale al fine di illustrare meglio da un punto di vista tecnico l'argomento e le criticità rilevate in seno alla commissione consiliare.

Il **segretario** dà contezza delle modifiche apportate, alcune richieste dall'Amministrazione comunale e altre rese necessarie, avendo riscontrato errori nello statuto depositato in CCIA, non rispondente alla volontà consiliare espressa il 31.3.2018 nella deliberazione n. 16.

Il **Cons. Ricci** fa rilevare che non tutte le modifiche richieste dalla commissione risultano introdotte come, ad esempio, il riferimento al regolamento del controllo analogo che si sarebbe dovuto introdurre all'art. 1 bis e, ancora, l'introduzione del divieto di alienazione delle quote sociali. Altra modifica richiesta era e non introdotta quella di prevedere, nella sede statutaria, la fissazione delle tariffe da praticare a enti terzi con il fine di tutelare i futuri committenti privati e di garantire maggiore trasparenza.

In sede di replica plaude ai lavori delle commissioni. Ritiene che le dichiarazioni rese dall'Amministratore unico di Santa Marinella servizi in seno alla commissione, circa il divieto di alienare quote, sia stato fuorviante.

Il **Cons. Casella** dichiara che tra le richieste della commissione c'era stata anche quella di introdurre forme di trasparenza nella gestione del controllo sulla società, maggiormente necessaria ora che la società potrebbe rendere prestazioni a committenti privati o comunque terzi. Chiede perciò il rinvio della trattazione ad altra seduta per consentire l'introduzione delle modifiche di provenienza commissione consiliare.

In sede di replica esprime disappunto per l'asserita interferenza dei tecnici nei lavori delle commissioni. Non è tollerabile e deve essere invertita la rotta. Inoltre manifesta non condivisione per una gestione in cui una sola persona, il sindaco, nomina gli organi societari, prende decisioni, impartisce indirizzi. E' opportuna una gestione maggiormente democratica: ogni decisione deve essere assunta dal Consiglio.

Il **Vice sindaco** fa rilevare che lo statuto è redatto in conformità alla legge ed in particolare al testo unico per le società partecipate, che già fissa norme di rango superiore cui l'Ente non può derogare. Prevederle nello statuto sarebbe stato ultroneo. Quanto poi al richiesto riferimento al regolamento del Controllo analogo, nell'art. 1 bis, fa notare che proprio nella seduta odierna detto regolamento è in discussione per l'approvazione. I rilievi opposti sembrano diretti più a rallentare l'attività dell'Amministrazione che ad indirizzarla verso atti normativi di maggiore completezza e migliore stesura.

A richiesta del Vice sindaco il **segretario generale** dà ulteriori informazioni di carattere tecnico giuridico circa la scelta di non ripetere nella sede statutaria norme di legge già esistenti e peraltro inderogabili (trasparenza e anticorruzione D.lgs33/2013 e legge 190/2012).

Ulteriori apporti vengono forniti dal **Presidente del Consiglio** e dall'**Ass. Minghella** il quale ricorda come la normativa impose già nel 2013 una riflessione sulla sopravvivenza della società *in house* che fu possibile solo perché i "paletti" posti dalla norma furono a maglie larghe. L'indirizzo politico dell'Amm.ne in carica è quello di rendere la società maggiormente performante generando economie di scala e mantenere almeno il livello occupazionale attuale.

Fa notare che esiste un organismo specifico (antitrust) preposto alla verifica della concorrenza sleale

Il **Cons. D'Emilio**, pur non negando problemi della struttura, la cui attività ha tempi non armonizzati con gli organi di governo, afferma che in questi mesi lo sforzo dell'Amministrazione è

diretto a creare una nuova organizzazione più efficiente e performante che possa rispondere appieno alle esigenze della collettività amministrata. Non comprende l'arroccamento strumentale delle opposizioni che si giustifica soltanto con la volontà di rallentare se non addirittura bloccare l'attività amministrativa. La modifica statutaria ha una finalità di regolarizzazione della società per non metter a rischio i posti di lavoro. L'atto ha subito già rallentamenti e non se ne possono accettare altri.

In risposta al Consigliere Casella fa rilevare che il socio unico è rappresentato dal sindaco per previsione normativa. L'unico obiettivo dell'Amministrazione comunale è recuperare efficienza ed economie di scala. Invita l'assemblea a votare.

Su proposta del **vice sindaco**, a richiesta delle opposizioni che vogliono introdurre emendamenti al testo della proposta, **il presidente** dispone sospensione alle ore 17,13.

Alle ore 17,25, alla ripresa dei lavori, i presenti sono 15, gli assenti due Tidei e Fronti.

Gli emendamenti, come risultanti dall'allegato documento, vengono posti ai voti.

L'esito delle votazioni è il seguente:

- Emendamento n. 1: presenti 15 favorevoli 5 (Ricci, Calvo, Fiorucci, Settanni, Casella) contrari 9 astenuto Marongiu
- Emendamento n. 2: presenti 15 favorevoli 5 (Ricci, Calvo, Fiorucci, Settanni, Casella) contrari 9 astenuto Marongiu
- Emendamento n. 3 presenti 15 favorevoli 5 (Ricci, Calvo, Fiorucci, Settanni, Casella) contrari 9 astenuto Marongiu

Successivamente, non essendoci interventi, il **Presidente** pone ai voti la proposta di deliberazione; si procede, quindi, alla votazione che, effettuata a scrutinio palese e per alzata di mano, decreta il seguente esito, comunicato formalmente dallo stesso:

Presenti	15
Favorevoli	9
Astenuti	1 (Marongiu)
Contrari	5 (Ricci, Calvo, Fiorucci, Settanni, Casella)
Assenti	2 (Sindaco Tidei e Fronti)

Per effetto della votazione sopra riportata:

IL CONSIGLIO COMUNALE

D E L I B E R A

Di approvare le risultanze dello scrutinio e dei conseguenti effetti, unitamente alla proposta di deliberazione in oggetto, che risulta allegata al presente verbale, per costituirne parte integrante e sostanziale.

Infine, stante l'urgenza a provvedere, con votazione effettuata a scrutinio palese e per alzata di mano, che decreta il seguente esito, comunicato formalmente dal Presidente:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Presenti	15
Favorevoli	9
Astenuti	1 (Marongiu)
Contrari	5 (Ricci, Calvo, Fiorucci, Settanni, Casella)
Assenti	2 (Sindaco Tidei e Fronti)

D E L I B E R A

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.